



Al Capo del Dipartimento Ricerca, Innovazione e Organizzazione  
Dott. Giuseppe Proietti

Al Direttore Generale per gli Affari Generali, il Bilancio, le Risorse Umane e la Formazione  
Dott. Alfredo Giacomazzi

Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
Via del Collegio Romano, 27  
00186 ROMA

**Oggetto: processi di riqualificazione “Area C” e futuri passaggi di area in relazione alla figura professionale del restauratore conservatore.**

Quanto segue viene scritto in riferimento agli attuali **processi di riqualificazione “Area C” e futuri passaggi di area** dei profili attinenti alla tutela, conservazione e restauro dei dipendenti di questo Ministero. L’ARI, in quanto associazione nazionale che rappresenta gli interessi dei restauratori conservatori qualificati, segue con attenzione il definirsi di un ruolo all’interno della Pubblica Amministrazione che sia effettivamente adeguato al grado di specializzazione, formazione e capacità professionali richiesti oggi, in ambito italiano ed internazionale, a questa categoria di professionisti.

Si desidera richiamare l’attenzione sul fatto che nella Circolare di questo Ministero n.95/2001, contenente la declaratoria dei profili professionali, viene individuato, in relazione al restauro, il profilo di “*restauratore conservatore*”.

*Si tiene a ricordare che la definizione ha origine nell’inglese “conservator-restorer”, ormai utilizzata internazionalmente per definire questa figura professionale. Come chiaramente esposto nel Documento dell’ICOM emanato a Copenhagen nel 1984 (“The Conservator-Restorer, a definition of the profession”), nel quale per la prima volta essa venne adottata, furono in questo modo riuniti i termini “conservator”, diffuso nell’area anglosassone per indicare la professione del restauratore e “restaurateur”, diffuso nei paesi di lingua latina per indicare esattamente la stessa cosa. La definizione congiunge di fatto due parole che, nell’intenzione oramai storicizzata di coloro che la inventarono, hanno esattamente lo stesso significato: si riferiscono entrambe all’attività del restauro.*

Le definizioni di conservazione e restauro appaiono contenute nel *Codice dei Beni Culturali*, ai commi 1 e 4 dell’articolo 29: l’attività del restauro si pone chiaramente nell’ambito di quella della conservazione e fa parte di essa. Dunque la definizione di “*restauratore conservatore*” ribadisce la prossimità dei due concetti, ed attribuisce a questo professionista competenze non solo relative al restauro, ma anche alla conservazione, cioè ad “*una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione*”: attività che, secondo l’ARI, fa a tutti gli effetti parte dell’ambito di competenza del restauratore conservatore.

Il Comma 4 del medesimo articolo specifica che “*Per restauro s’intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo...*”. Pertanto chi svolge tale attività di tipo conservativo, operando, per esempio, in ambito scientifico o tecnico-diagnostico, ma non abbia né una formazione né una competenza che gli permette di intervenire direttamente sul bene, non dovrebbe a nessun titolo, diversamente da quanto purtroppo oggi avviene a seguito dei processi di riqualificazione, chiamarsi “*restauratore*”. Viceversa sarebbe opportuno

che, a chi avesse una specifica competenza tecnico-diagnostica, e svolgesse la propria attività in questo ambito, venisse riservato un profilo professionale a sé, senza sovrapposizioni con il restauratore conservatore.

Ribadiamo (sempre dal Comma 4) che il restauro non è limitato all'intervento diretto sul bene, ma si estende *“alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali...”*: che corrisponde, a nostro avviso, ad una concezione di ampio respiro del contesto cui il bene appartiene.

**Si desidera pertanto affermare che subordinare, all'interno del profilo professionale del “conservatore restauratore”, la competenza relativa al restauro alla competenza relativa alla conservazione, sarebbe del tutto fuorviante rispetto ai reali contenuti di questa professione.**

In riferimento alla declaratoria sui profili professionali “Area B”, ci sorprese a suo tempo constatare, quando venne emanata la circolare, che il profilo dell’*“assistente restauratore”* fosse stato fatto confluire, insieme con svariati altri, in quello di *“assistente tecnico scientifico”*, attribuendo quindi a quest’ultima figura competenze quali l’esecuzione di *“...interventi di conservazione e restauro”* (cfr. la declaratoria relativa al profilo).

Questo rende purtroppo possibile l’attribuzione di delicatissimi e specialistici interventi (quali l’esecuzione di procedimenti conservativi diretti sul bene) a persone che non hanno alcuna formazione specifica, e che provengono da profili quali *“assistente linguistico”*, o *“assistente tecnico agrario”*: attività che nulla hanno a che vedere con il restauro.

**In relazione ai futuri processi di riqualificazione per i passaggi di area rischiamo dunque di vedere confluire nel profilo professionale C1, “restauratore conservatore”, estremamente specialistico e definito, le medesime persone che, come appena detto, non hanno alcuna preparazione né competenza specifica nel campo del restauro.**

**Questo problema si è disgraziatamente già posto nell’attuale processo di riqualificazione dell’area C, in cui figure professionali diverse riunite sotto la denominazione “capo tecnico”, hanno potuto accedere al profilo C2 “conservatore restauratore direttore”.**

L’ARI considera dunque di fondamentale importanza che venga richiesto il possesso di un titolo di studio specifico in restauro quale requisito irrinunciabile per accedere dall’area B al profilo professionale C1, *“restauratore conservatore”*, così come *“...per le figure alle quali viene richiesta nei bandi di concorso una elevata specializzazione (archeologo e storico dell’arte ed altri profili), in linea con quanto disposto dell’art. 11, comma 4, lettera d) L. n. 59/1997 e dell’art. 45, comma 3, D. L.vo n. 29/1993, come sostituito dall’art. 1 D. L.vo n. 396/1997.”* (Citazione dalla nota 1 a pag. 55 della circolare 95/2001).

**É infatti essenziale che tali requisiti di elevata specializzazione, così come allo storico dell’arte e all’archeologo, vengano richiesti anche al restauratore conservatore.**

A chi riveste attualmente il ruolo di *“capo tecnico”* (C1), ed abbia svolto sempre mansioni di restauratore, avendo una specifica preparazione e formazione, dovrebbe allo stesso modo essere consentito il passaggio orizzontale a C1 *“restauratore conservatore”*.

Certi di incontrare l’attenzione e comprensione di codeste Direzioni su temi di tale importanza ed attualità rimaniamo a disposizione per ogni possibile chiarimento.

Distinti Saluti

Carla Tomasi  
PRESIDENTE DELL’ARI  
Associazione Restauratori d’Italia)

Roma, 2 febbraio 2006

ARI – Associazione Restauratori d’Italia  
Via A.G. Barrili 16, 00152 Roma